

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 29/1930 SUL LAVORO FORZATO. Anno 2018

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame, si forniscono, in aggiornamento e ad integrazione di quanto già rappresentato nei rapporti precedenti, le informazioni richieste dalla Commissione di Esperti nella domanda diretta adottata nel 2016.

In via preliminare, relativamente al quadro giuridico di riferimento, contenente le disposizioni di attuazione della Convenzione in esame, si riportano, di seguito, i testi normativi e regolamentari, adottati nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto (2015):

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, e successive modifiche e integrazioni come successivamente modificato - Articolo 18;
- Articolo 603 bis del codice penale, come successivamente modificato - *Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*;
- Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 - *“Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012”, che istituisce norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*;
- Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2016-2018 (PNA);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, *di definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale*;
- Decreto Ministeriale 2 agosto 2016, *che istituisce la Cabina di Regia*;
- Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234, *“Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24”*;
- Decreto Interministeriale 10 febbraio 2017 di *determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109*;
- Legge 7 aprile 2017, n. 47, recante *“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”*;
- Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, articolo 16, commi 1, 2 e 3 (*Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale*).

Risposta alla Domanda diretta formulata dalla Commissione di esperti

Articolo 1 par. 1, articolo 2 par. 1 e articolo 25 della Convenzione. Tratta di esseri umani. 1. Controllo sull'applicazione della legislazione.

In relazione alle disposizioni in oggetto ed alle richieste di cui al presente punto della domanda diretta, si rappresenta quanto segue.

L'imponente fenomeno migratorio, che, da alcuni anni, rappresenta uno dei problemi più complessi affrontati dal Governo italiano, portato all'attenzione della comunità europea e di quella internazionale, con notevoli ripercussioni, ha indotto l'Italia ad attuare una forte ed efficace strategia di contrasto, diretta a combattere la "tratta di esseri umani", trasversalmente all'inarrestabile "traffico di migranti".

Essendo la tratta un fenomeno estremamente complesso ed in continua evoluzione, è fondamentale affiancare ai sistemi legislativi, alle politiche e agli interventi, adeguati strumenti di osservazione dello stesso e di valutazione delle azioni intraprese.

Come noto, l'Italia, interessata ormai da più di un ventennio dalla tratta di esseri umani, in quanto Paese di transito e destinazione, ha il merito di aver affrontato tale delicato tema in tutti gli aspetti sopra citati, adottando una strategia complessiva fondata su quattro pilastri fondamentali: **repressione, prevenzione, assistenza e protezione**, recependo, in tempi relativamente brevi, tutte le richieste provenienti dagli organismi internazionali.

D'altra parte, l'imponente flusso migratorio proveniente da zone povere ed in guerra ha costretto l'Italia a fare i conti con organizzazioni criminali straniere ben strutturate e pericolose, almeno come quelle nella stessa radicate ed a sviluppare una capacità di contrasto adeguata alla complessità del fenomeno.

La rotta del Mediterraneo centrale rappresenta, infatti, ancora oggi, la principale via di transito dei flussi migratori diretti verso l'Europa, inducendo ad azioni di lotta sempre più articolate e numerose.

I dati raccolti dagli organismi internazionali (UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees), fino al giugno del 2017, relativi ai flussi migratori nel Mediterraneo, fotografano un'inarrestabile fuga dai Paesi africani, con il primato della Nigeria, seguita dalla Costa d'Avorio, dalla Guinea e dal Bangladesh.

Le azioni di lotta alla tratta si muovono sostanzialmente sul sistema del doppio binario, da un lato il contrasto, la repressione del crimine, in cui un ruolo di assoluta rilevanza appartiene alle Forze di Polizia e alla Magistratura, dall'altro la prevenzione e la protezione delle vittime, che vede il coinvolgimento di varie Istituzioni pubbliche, tra le quali, in prima linea, per il grado d'impegno e le iniziative intraprese, si citano il Ministero dell'Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento delle Pari Opportunità (DPO), le varie Autorità che operano, a livello locale (Prefetture, Comuni).

Si tratta di aspetti dell'approccio al fenomeno interagenti, che vedono la *partnership* dei diversi attori, istituzionali, ma anche del privato sociale.

In tale ambito, un ruolo di primo piano viene svolto, nella lotta alla tratta, dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (abbreviato DNA), Ufficio di coordinamento delle Procure Distrettuali, formalmente costituita nell'ambito della Procura generale presso la Corte Suprema di Cassazione.

È stata istituita come "Direzione nazionale antimafia", con il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alla criminalità mafiosa.

Successivamente, nel 2015, con apposite disposizioni di legge - contenute nel D.L. 18 febbraio 2015, n.7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43 - si è aggiunta la competenza della "trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale".

In relazione al contesto in esame, occorre evidenziare il preminente ruolo ricoperto da diversi anni dalla DNA nel promuovere l'attività di coordinamento con le Autorità straniere, impegnate nel contrasto dei fenomeni criminali con caratteri di trans nazionalità, nella convinzione di favorire una più approfondita conoscenza degli aspetti critici della cooperazione e dei diversi sistemi giudiziari dei Paesi con i quali occorre necessariamente confrontarsi.

In occasione della Conferenza tenutasi a Vienna dal 6 all'8 settembre del 2017, con la partecipazione degli Stati-Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, *il gruppo di lavoro permanente sulla tratta di esseri umani*, rappresentato, per l'Italia, dalla Direzione Nazionale Antimafia, ha elaborato alcune importanti raccomandazioni. Tra queste, degna di menzione risulta quella che invita ad istituire una rete di interpreti, attraverso cui garantire che venga seguito tutto il processo penale e per consentire alle vittime di comprendere le varie possibilità che vengono riconosciute dall'ordinamento del Paese di transito e/o di destinazione finale. Ciò, in quanto, una delle maggiori criticità emerse consiste proprio nella difficoltà di reperire interpreti, che, nei procedimenti in cui vengono attivate intercettazioni telefoniche od ambientali, siano in grado di decodificare i dialetti utilizzati dagli indagati e/o di assolvere alla loro imprescindibile e importante funzione di traduttori in modo affidabile e rassicurante.

Tra le altre raccomandazioni si segnalano, inoltre:

- facilitare il momento della identificazione delle vittime, attraverso la formazione del personale di polizia giudiziaria, nonché di quello consolare e diplomatico;
- garantire protezione ed assistenza alle sospette vittime di tratta e di consentire loro di aver un lasso di tempo adeguato per decidere se collaborare o meno con le autorità giudiziarie e di polizia;
- riconoscere la tratta di esseri umani ed il traffico di migranti come fenomeni differenti che richiedono diverse risposte politiche e legislative.

Dato il particolare ruolo rivestito dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, crocevia fondamentale per il coordinamento nazionale e luogo privilegiato per uno scambio continuo tra i vari organi giudiziari nazionali ed i "tavoli di coordinamento" europei, parte rilevante delle attività viene dedicata alla creazione di rapporti di collaborazione con autorità straniere o con organismi di coordinamento di matrice giudiziaria.

Si citano, tra questi, a mero titolo esemplificativo:

- la sottoscrizione nel 2016 di tre accordi bilaterali, tra il Governo italiano e la Nigeria, attualmente in corso di ratifica, in tema di *estradizione, assistenza giudiziaria e trasferimento dei detenuti*;
- il 18 luglio 2017, l'incontro presso la DNA, con i rappresentanti dell'Agenzia nazionale nigeriana per la proibizione del traffico di persone (NAPTIP - National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons) e della National Crime Agency (NCA) britannica, sul tema del rafforzamento della cooperazione giudiziaria tra l'Italia, il Regno Unito e la Nigeria, nel contrasto alle organizzazioni criminali dedite alla tratta di esseri umani;
- la tavola rotonda del 1 febbraio 2018, nell'ambito dei rapporti con l'Ambasciata americana, volta a sostenere un coordinamento inter-istituzionale intenso tra autorità italiane e internazionali rilevanti in materia di tratta di esseri umani, su "Innovative Methods to Increase TIP Prosecutions".

Il Governo italiano, inoltre, pienamente convinto che una strategia complessa e multi agenzia costituisca la strada giusta per contrastare il fenomeno criminale in continuo incremento, ha sottoscritto ed implementato, anche tramite la DNA, una dichiarazione di intenti con gran parte delle procure che si occupano di criminalità organizzata dei Paesi dell'area balcanica.

A tale proposito, si segnala l'Accordo siglato in materia di tratta di esseri umani dai Ministri dell'Interno italiano e quello albanese il 3 novembre 2017.

Un'efficace contrasto del fenomeno della tratta richiede, infatti, per la sua complessità e diffusione a livello nazionale e transnazionale, un intervento multilivello, in cui funzione centrale riveste la collaborazione dei Paesi di origine delle vittime e dei trafficanti ed una costante integrazione delle esperienze e delle informazioni.

Spesso, però, va evidenziato, gli sforzi profusi a livello nazionale dalle autorità italiane si imbattono in oggettive difficoltà operative, tra cui la scarsa cooperazione dei Paesi di origine delle vittime e dei trafficanti, che invece risulta fondamentale per una risposta più efficace nella lotta alla tratta.

Lo Stato italiano, avvalendosi della DNA, assicura il coordinamento delle attività investigative nel comune interesse che **sia garantita – nel settore del contrasto alla tratta di esseri umani e di altri reati collegati – la pronta e completa individuazione dell'intera filiera criminale coinvolta nell'attività delittuosa.**

Tale attività si articola su due livelli, quello soggettivo – che riguarda i responsabili delle fasi di ingaggio, trasferimento e sfruttamento delle vittime e del conseguente reinvestimento degli utili dell'attività illecita – quello oggettivo – riferito all'individuazione delle vittime della tratta ed alle specifiche transazioni finanziarie e commerciali, attraverso cui viene pagato il trasporto dal Paese di origine a quello di destinazione e tramite cui vengono reinvestite le rilevanti somme di denaro, proventi del delitto.

Nella fase di avvio delle indagini, importanza decisiva rivestono le testimonianze delle vittime di tratta e l'acquisizione di informazioni essenziali sui trafficanti e sulle modalità di reclutamento e trasporto dei migranti dall'Africa, così come dai Paesi Balcanici.

In considerazione di ciò, è stato finanziato dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo¹ (che opera presso il Ministero dell'Interno), congiuntamente all'UNCHR, un progetto realizzato in stretta collaborazione con la DNA e con gli altri stakeholders nazionali, direttamente e indirettamente interessati, volto alla formulazione di *“Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale”*.

Tali Linee Guida, destinate alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, mirano a definire le misure per una corretta e precoce identificazione delle vittime di tratta nell'ambito della procedura di richiesta della protezione internazionale. Sono state elaborate in attuazione dell'articolo 10 del D.Lgs. n.24/2014, al fine di favorire l'individuazione, l'identificazione delle vittime di tratta e la realizzazione di un meccanismo di *referral* per il coordinamento con enti specializzati nell'assistenza delle vittime di tratta, attraverso l'applicazione, da parte delle Commissioni territoriali, di Procedure Operative Standard nel corso del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale.

A tale riguardo, con particolare riferimento ai minori, occorre segnalare, altresì, l'emanazione del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234** - *“Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24”* (All. 8).

Tale D.P.C.M. individua le procedure che devono essere adottate per determinare l'età dei minori vittime di tratta e introduce alcune fondamentali garanzie, prevedendo che solo ove sussistano fondati dubbi sull'età e questa non sia accertabile attraverso documenti identificativi (passaporto o altro documento di riconoscimento munito di fotografia), le Forze di Polizia possono richiedere al giudice competente per la tutela l'autorizzazione all'avvio della procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età. Tale accertamento è condotto, nel rispetto del superiore

¹ La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status di protezione internazionale; ha, altresì, compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici, di costituzione e aggiornamento delle informazioni sui paesi di origine dei richiedenti asilo. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale esaminano in modo decentrato le istanze di riconoscimento della protezione internazionale.

interesse del minore, da un'équipe multidisciplinare presso una Struttura sanitaria pubblica, individuata dal giudice, ed è svolto attraverso un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all'origine etnica e culturale dell'interessato. Inoltre, il minore deve essere adeguatamente informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, sul tipo di esami cui sarà sottoposto, sulle loro finalità e sul diritto di opporvisi.

La relazione conclusiva deve riportare l'indicazione dell'attribuzione dell'età stimata, specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile. Nei casi in cui, considerando il margine di errore, la maggiore o minore età resti in dubbio, la minore età è presunta.

Il provvedimento di attribuzione dell'età, adottato dal giudice competente per la tutela, è notificato, con allegata traduzione, all'interessato e al tutore, e può essere oggetto di reclamo. In attesa della determinazione dell'età, l'interessato, per l'accesso immediato all'assistenza e alla protezione, deve comunque essere considerato come minorenne.

Ancora con riferimento ai minori, si cita la legge **7 aprile 2017, n. 47**, recante “*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*” (All. 10), a cui si rinvia, per eventuali approfondimenti.

Si evidenziano unicamente i punti principali di tale normativa che riguardano: l'individuazione delle modalità e delle procedure di accertamento dell'età e dell'identificazione; la maggiore integrazione tra le Strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori e il Sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati con le Strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende anche ai minori stranieri non accompagnati; l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati; le indagini familiari (la competenza sulle indagini familiari passa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale); i rimpatri assistiti e volontari (la competenza sui rimpatri assistiti passa dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, organo amministrativo, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell'interesse del minore); i permessi di soggiorno rilasciati per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento; i minori vittime di tratta.

Con riguardo a quanto finora rappresentato, appare importante sottolineare quanto la rapida identificazione delle vittime di tratta rappresenti un momento fondamentale per agire tempestivamente, aiutando, sostenendo e proteggendo le stesse e per permettere alle Forze dell'Ordine e alle autorità giudiziarie competenti di avviare le procedure investigative e punire i trafficanti, una volta che siano stati individuati e ritenuti colpevoli.

A tale proposito, va segnalata la realizzazione, in alcune località strategiche del territorio nazionale, dei *centri di accoglienza, di soccorso e di identificazione*, i cd *hotspots*², cui si applicano le precitate Procedure Operative Standard – *Standard Operating Procedures* (SOP), redatte dal Ministero dell'Interno, in base alle quali, fin dal momento dell'arrivo sulle coste italiane, massima attenzione viene garantita alle vittime di tratta, anche attraverso l'informazione sulla specifica condizione giuridica e sulle evoluzioni procedurali che riguardano le fasi successive.

Una volta identificato un possibile caso di traffico di esseri umani, la persona è separata dal restante flusso di persone in fase di identificazione e trasferita in un'apposita struttura, dotata di mezzi di accoglienza adeguati a questa tipologia di casi.

²In Italia attualmente sono state individuate 4 aree Hotspot (*Lampedusa, Trapani, Pozzallo e Taranto*) allestite per consentire le operazioni di prima assistenza, identificazione e somministrazione di informative in merito alle modalità di richiesta della protezione internazionale o di partecipazione al programma di relocation. In ciascuna area Hotspot è presente un team di esperti nazionali e di rappresentanti delle agenzie europee (EASO-Ufficio europeo di supporto per l'Asilo, Frontex, Europol), che svolgono congiuntamente le prescritte attività.

In tali situazioni si provvede alle dovute comunicazioni all'Autorità Giudiziaria, lasciando salvo il diritto della vittima di non sporgere denuncia e di accedere comunque ai percorsi di protezione previsti dalla normativa vigente, su cui si sono fornite informazioni aggiornate, come richiesto dalla Commissione di esperti, nelle parti successive del rapporto.

Mentre per ulteriori approfondimenti sul funzionamento degli hotspots, si rinvia al documento illustrativo riportato tra gli allegati (*All.12*).

Il Ministero dell'Interno, citato tra i principali attori istituzionali, riserva buona parte della propria attività alla lotta contro la tratta, dedicando particolare cura (tramite il Dipartimento della Polizia di Stato) alla formazione specialistica degli operatori, coinvolti nella lotta al fenomeno in esame.

A partire dal gennaio 2017, sono stati programmati (e sono ancora in atto) corsi di specializzazione e di aggiornamento in tecniche investigative, di polizia giudiziaria e di polizia scientifica, comprensivi di moduli dedicati al tema della tratta, per gli operatori e i funzionari (direttivi e dirigenti) della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici investigativi delle Questure (Squadre Mobili, Digos, Gabinetti di Polizia Scientifica) e di alcune Specialità (Squadre di polizia giudiziaria della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria), nonché dei relativi uffici centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

A tale riguardo, si segnala, altresì, l'attuazione del progetto dal titolo “*Combating Human Trafficking along Migration Routes - Multi-Agency Simulation and Training for the Italian Context*”, organizzato a Vicenza, dal 22 al 26 gennaio 2018, in collaborazione con l'OSCE, per il personale della Polizia di Stato, con profilo investigativo, proveniente da diverse aree territoriali. Si tratta di un'iniziativa di rilevanza nazionale, nata in seno alla Cabina di Regia per il contrasto alla tratta di esseri umani, nell'ambito del Piano Nazionale Antitratta (di cui si dirà in seguito), che impone di affrontare il fenomeno secondo un approccio globale.

La particolare modalità formativa della “simulazione” rappresenta un *unicum* nel panorama internazionale, ai fini di un approccio di prevenzione del fenomeno, attraverso un lavoro multi-agenzia e orientato alla salvaguardia dei diritti umani.

I partecipanti devono assicurare che tutte le attività (simulazioni) siano svolte osservando gli standard internazionali sui diritti umani, rispettando il principio di non-discriminazione, adottando nel corso degli interventi specifiche modalità operative che tengano nella dovuta considerazione l'età delle vittime, con osservanza del principio del miglior interesse del minore e nel rispetto della sicurezza delle vittime presunte e identificate.

I principali obiettivi del programma sono:

- *utilizzare indicatori chiave per l'identificazione delle vittime di tratta di esseri umani tra gruppi misti di persone;*
- *applicare un approccio multi-agenzia orientato ai diritti umani nell'individuare casi di tratta di esseri umani e nell'identificazione delle vittime;*
- *applicare procedure operative standard nella segnalazione di vittime di tratta presunte o identificate, ai servizi che si occupano dell'assistenza e del supporto;*
- *utilizzare indagini finanziarie, così come la cooperazione internazionale sia giudiziaria che delle forze di polizia.*

Attraverso il Servizio Centrale Operativo, unitamente al Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) ed al Comando Tutela del Lavoro dei Carabinieri, il Ministero dell'Interno, ha realizzato, inoltre, all'interno del *Law Enforcement Working Party (LEWP)* del Consiglio dell'Unione Europea, un “*Vademecum sugli indicatori di tratta per gli investigatori delle Forze di polizia*”, definitivamente pubblicato in sede europea il 17 aprile 2015.

Il “*Vademecum*” contiene indicatori sulle vittime di tratta e sui trafficanti, suddivisi per tipologia di sfruttamento, elaborati secondo le indicazioni fornite dagli Stati Membri dell'Unione Europea.

Il manuale è stato diffuso nel luglio 2015 presso tutte le Questure, per essere utilizzato come strumento di pronta consultazione per gli uffici operativi e come documento utile anche a fini formativi di aggiornamento specialistico.

Nell'ambito del progetto, denominato ADITUS, cofinanziato dal Ministero dell'Interno, con le risorse del fondo FAMI 2014 – 2020³, l'Organizzazione Mondiale per l'Immigrazione (OIM) sta attuando alcune azioni specifiche per fornire assistenza e supporto alle autorità italiane nelle attività di accoglienza dei migranti, giunti via mare e nell'individuazione dei migranti vulnerabili, come i minori non accompagnati e le vittime di tratta, svolgendo attività di identificazione precoce ed assistenza delle presunte vittime.

Il progetto, che prevede un'azione di *capacity building*, si sviluppa su quattro aree di intervento principali:

1. *Attività di orientamento legale per tutti i migranti, mirate alla pronta individuazione e protezione delle vittime di tratta e minori non accompagnati;*

2. *Sessioni di rafforzamento delle competenze in ambito di ricongiungimento familiare, protezione dei minori a rischio tratta e/o sfruttamento lavorativo, meccanismi di sostegno psicosociale) per lo staff dei centri di prima accoglienza, finanziati dal FAMI per minori non accompagnati;*

3. *Corsi di formazione su schemi di contrasto alla tratta e allo sfruttamento e pubblicazione di rapporti aggiornati sugli indicatori relativi al fenomeno della tratta riservati agli ufficiali delle Prefetture, Uffici di Polizia, Servizi Sociali, autorità sanitarie locali, staff dei centri di prima e seconda accoglienza;*

4. *Monitoraggio degli standard di accoglienza nei centri per salvaguardare la protezione dei diritti fondamentali dei migranti.*

Tutte le attività svolte presso i punti di sbarco e nei centri per migranti in Sicilia (Lampedusa inclusa), Calabria e Puglia, sono realizzate sul campo da team dell'OIM, composti da esperti legali e mediatori culturali.

Si segnala, inoltre, tra altre iniziative, degne di menzione, l'attuazione di una **campagna di comunicazione nel Corno d'Africa e nell'Africa occidentale**, per informare i potenziali migranti dei rischi della tratta di esseri umani.

In merito alla richiesta di informazioni sull'applicazione, nella pratica, delle relative disposizioni del codice penale, riguardanti il numero dei procedimenti giudiziari, delle condanne e delle conseguenti pene inflitte, si allega, in aggiornamento al precedente rapporto, la seguente serie di dati:

1. **Dati forniti dalla Direzione Nazionale Antimafia contenenti:**

- il numero di procedimenti iscritti, il numero di indagati e il numero di vittime, in relazione ai reati di cui agli articoli **600, 601, 602 e 416** (comma 6) del codice penale, per il periodo 01/07/2014 / 08/06/2018 (*All. 16.a*);

³ Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione - è uno strumento finanziario, istituito con Regolamento UE n. 516/2014, con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori, sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno asilo, integrazione, rimpatrio.

Il Fondo offre un supporto agli Stati per perseguire i seguenti obiettivi:

1. rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
2. sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico ed occupazionale e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti;
3. promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l'immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;
4. migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

- il numero di procedimenti iscritti, il numero di indagati e di vittime/persone offese (po), disaggregati per città e per nazione di nascita, in relazione ai reati di cui agli articoli **600, 601, 602 e 416** (comma 6) del codice penale, disponibili per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 (*All. 16.b*).

2. **Dati forniti dal Ministero della Giustizia contenenti:**

- i dati sulla tratta, rilevati presso gli Uffici requirenti (Procure distrettuali), relativi ai procedimenti iscritti, alle persone (indagate, fermate, arrestate e/o sottoposte a custodia cautelare e nei confronti delle quali è stata esercitata l'azione penale) - per l'anno 2017 (*All.17.a*);
- i dati sulla tratta, rilevati presso gli Organi giudiziari di primo grado (Tribunali) e secondo grado (Corti d'Appello), relativi ai procedimenti iscritti, ai procedimenti definiti, alle tipologie di sentenze e alle persone (condannate o assolte) - per l'anno 2017 (*All. 17.b*);

In aggiunta ai dati sopra indicati, allegati al rapporto, si riporta di seguito la tabella riferita alle sole condanne, iscritte nel Sistema Informativo del Casellario (SIC) del Ministero della Giustizia, comminate dal 2015 al 2018, per tratta di esseri umani.

Condannati definitivi iscritti al Sistema Informativo del Casellario per anno della condanna e per reato

Reati di tratta di esseri umani	2015	2016	2017	2018
C.P Art. 600	39	25	9	1
C.P Art. 601	10	6	4	0
C.P Art. 602	2	4	1	0

Occorre però fare presente che i dati, come sopra indicati, potrebbero discostarsi da quelli reali, a causa dell'arretrato da parte degli Uffici che curano il sistema di rilevazione, soprattutto in riferimento agli anni più recenti, in cui le condanne potrebbero essere in numero superiore rispetto a quelle indicate nella tabella.

Adozione ed implementazione del Piano Nazionale d'azione.

Con riferimento alla richiesta di informazioni, relative all'adozione ed implementazione del Piano Nazionale d'azione, si comunica quanto segue.

Come preannunciato nell'ultimo rapporto, il Governo italiano (con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati e previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata), in data 26 febbraio 2016, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, ha adottato il primo **Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2016-2018 (PNA)**, "*al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime*".

Il Piano risponde ad esigenze sistematiche di riordino e razionalizzazione dell'azione di governo, per favorire, principalmente, un approccio comprensivo e coordinato, basato su sinergie tra le varie Amministrazioni centrali, territoriali e locali coinvolte e le relative risorse disponibili. Ciò anche in considerazione della pluralità di competenze pubbliche, come più volte ribadito, impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla tratta, corrispondenti alle quattro direttrici su cui, a

livello internazionale, si innesta, comunemente, ogni strategia organica in materia (*prevention, prosecution, protection, partnership*).

Si legge nel Piano che *“la tratta degli esseri umani è un fenomeno complesso che può essere aggredito e contrastato solo agendo contemporaneamente su più leve, che tengano conto, singolarmente e complessivamente, con un approccio comprensivo ed in maniera coordinata, dei molteplici aspetti che caratterizzano il fenomeno stesso. È un fenomeno, quindi, che richiede una governance multilivello e multi-agenzia.”*

Va evidenziato che la costruzione della strategia italiana ha tenuto conto anche del quadro delineato a livello europeo ed internazionale ed, in particolare, della *Strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012 – 2016)*.

Più in particolare, il Piano d'azione si pone l'obiettivo di individuare strategie di azione pluriennali, attraverso l'attuazione di interventi diretti specificamente a:

- *adottare politiche di prevenzione, attraverso l'incremento della conoscenza del fenomeno, tramite azioni mirate nei paesi origine ed attività di comunicazione e sensibilizzazione;*
- *migliorare l'emersione del fenomeno e garantire una risposta efficace e coordinata;*
- *sviluppare meccanismi adeguati per la rapida identificazione delle vittime di tratta, attraverso la redazione di linee guida ad hoc;*
- *istituire un Meccanismo Nazionale di Referral;*
- *aggiornare e potenziare le misure di accoglienza già esistenti;*
- *fornire formazione “multi-agenzia”;*
- *adottare specifiche linee guida relative all'adempimento dell'obbligo di informazione delle vittime sulla possibilità di:*
 1. ottenere il rilascio del permesso di soggiorno in conformità all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286/1998 e richiedere protezione internazionale;
 2. chiedere l'assistenza psicologica da parte di un'Associazione di comprovata esperienza in tale ambito;
 3. richiedere assistenza legale gratuita;
 4. chiedere la testimonianza sotto protezione, ai sensi dell'articolo 498 del Codice di procedura penale;
 5. chiedere la presenza obbligatoria di un esperto in psicologia o psichiatria infantile durante l'interrogatorio eseguito dalle Forze dell'ordine e dall'Autorità giudiziaria.

Il Piano d'azione prevede, altresì, il coordinamento delle azioni di cooperazione internazionale, al fine di rafforzare e promuovere la collaborazione tra l'Italia e le Organizzazioni internazionali che si occupano di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento lavorativo (OIL, OIM), nonché con i Paesi europei o extra-europei coinvolti in questi fenomeni.

L'attuazione del Piano e i risultati conseguiti a livello nazionale, regionale e locale vengono valutati mediante un apposito *Sistema di Monitoraggio e Verifica del Piano Nazionale d'Azione*, di cui, successivamente, si potrà dare conto.

Alla luce della complessità e multi settorialità degli interventi, il Piano, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 24/2014, ha previsto, inoltre, l'istituzione di una **Cabina di Regia** di coordinamento a carattere politico-istituzionale, che garantisce l'adozione di un approccio multidisciplinare ed integrato tra i diversi attori, sia istituzionali che del privato sociale.

Con successivo Decreto Ministeriale, emanato il **2 agosto 2016** (*All. 6*), è stata costituita la precitata Cabina di Regia, composta da rappresentanti dei Ministeri competenti (dell'Interno, della Giustizia, dell'Istruzione, degli Affari Esteri, della Salute, del Lavoro, delle Politiche Agricole, dell'Economia), nonché dai referenti della Direzione Nazionale Antimafia, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, delle Regioni e degli Enti Locali.

Si tratta del primo organismo di coordinamento governativo sul tema della tratta degli esseri umani, quale sede di confronto per la definizione degli indirizzi di programmazione, di attuazione e finanziamento degli interventi di lotta alla tratta e al grave sfruttamento, nonché per il

coordinamento dei gruppi di lavoro interistituzionali, che si occupano dell'implementazione e del monitoraggio del Piano.

La Cabina di Regia si articola, infatti, in più gruppi di lavoro:

- 1) Prevenzione (es. *promozione di eventi formativi e progetti di formazione specifica, controlli amministrativi*);
- 2) Protezione e assistenza (es. *meccanismi di rapida identificazione delle vittime. Tra le azioni previste: la presenza di personale qualificato e appositamente formato nei luoghi di primo contatto; rafforzamento, anche attraverso protocolli, della collaborazione interistituzionale e del coordinamento tra l'Autorità giudiziaria, le Forze di polizia e le ONG; individuazione nelle Forze di Polizia, laddove non presenti, di uno o più referenti per un migliore coordinamento con gli attori interessati; migliorare l'emersione del fenomeno e garantire interventi di risposta efficaci e coordinati. E' prevista, tra l'altro, l'istituzione, presso le Procure e le Questure, di un "referente" per l'applicazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale*);
- 3) Azione penale (es. *adeguamento delle norme in ambito nazionale e internazionale. È prevista, in tale ambito, una costante attività di studio e monitoraggio*);
- 4) Cooperazione internazionale.

A questi si aggiunge un ulteriore Gruppo di lavoro istituito *ad hoc* sul "Raccordo tra sistema protezione internazionale e sistema tratta".

Relativamente alle politiche e agli indirizzi, la Cabina di Regia può essere supportata, con proposte e approfondimenti, dal terzo Settore e dalle Organizzazioni sindacali, al fine di instaurare un continuo ed efficace dialogo tra tutti i soggetti interessati.

Inoltre, la Cabina di Regia dovrà confrontarsi con la Comunità scientifica e accademica, allo scopo di ricevere, nel corso del periodo di riferimento del Piano, quelle informazioni relative a possibili cambiamenti del fenomeno, intendendo, cioè, tale confronto come un sistema di *early warning*, capace quindi di incidere sulle scelte delle politiche successive.

Per ulteriori approfondimenti sui contenuti del Piano, si rimanda, in ogni caso, al documento completo allegato al presente rapporto (All. 3).

2. Protezione e reintegrazione delle vittime del traffico di esseri umani.

Il Piano ha costituito la base per dare attuazione anche al **Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale**, definito col Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, ed in ottemperanza al nuovo comma 3-bis, dell'articolo 18 del d.lgs n. 298/1998 (All. I). Tale disposizione prevede che agli stranieri e ai cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, alle vittime dei reati ai sensi degli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, siano garantite, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'art.13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18, con le relative modalità di attuazione e finanziamento.

Il Programma unico ha consentito il superamento del precedente sistema di finanziamento fondato, come noto, su due distinti bandi (uno per l'art. 13 legge n.228/2003 ed uno per l'art.18

d.lgs. n.286/98), favorendo la razionalizzazione e la concentrazione degli interventi, nonché un utilizzo più efficace delle risorse.

Il Governo, attraverso il Dipartimento per le pari opportunità, con le risorse, stanziare, a tal fine, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha adottato appositi **bandi** per l'individuazione dei progetti finanziabili.

- Bando 1/2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10/6/2016):

Dal 1 settembre 2016 al 30 novembre 2017 (15 mesi)

Stanziati euro 15.000.000,00 per **18** progetti.

- Bando 2/2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3/7/2017)

Dal 1 dicembre 2017 al 28 febbraio 2019 (15 mesi)

Stanziati 22.500.000,00 per **21** progetti.

Il Bando 3/2018 è in fase di preparazione, per garantire la continuità con il bando precedente.

I progetti previsti dal bando unico vengono realizzati da enti locali e territoriali e/o associazioni, iscritti alla seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati e hanno l'obiettivo di mettere in atto:

- *Attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento, volte alla tutela della salute e all'emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento, con particolare attenzione alle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale;*
- *Azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima, anche presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;*
- *Protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, assistenza sanitaria e tutela legale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 228/2003;*
- *Attività mirate al rilascio del Permesso di Soggiorno ex articolo 18 del D.lgs n.286/1998;*
- *Formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione professionale) e inserimento socio-lavorativo;*
- *Azioni volte ad integrare il sistema di protezione delle vittime di tratta con il sistema a tutela dei richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria, compresa l'attivazione di percorsi integrati di tutela tra i due sistemi.*

A tale proposito, occorre evidenziare che il Governo ha raddoppiato i fondi destinati alla lotta contro la tratta degli esseri umani: fino al 2015, gli stanziamenti erano stati di circa 8 milioni di euro l'anno, mentre, nel 2016, stati resi disponibili circa **15 milioni di euro** per i precitati 18 progetti, fino ad arrivare a **22,5 milioni di euro** stanziati nel 2017 per i 21 progetti.

Fino ad oggi in Italia, rende noto la Presidenza del Consiglio, in occasione del Convegno promosso nella Giornata europea contro la tratta di esseri umani -18 ottobre 2017- sono state **25 mila** le vittime di tratta liberate, in Italia, mediamente 1.000 l'anno, in gran parte donne di nazionalità straniera, in particolare, nigeriana (59,4%).

Si ricorda, altresì, in aggiunta alle precitate misure adottate per garantire protezione e assistenza alle vittime di tratta, l'operatività del **Numero Verde Anti-tratta (800-290-290)** – attivo 24 ore su 24, per tutto l'anno - *gratuito e anonimo*, che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue. Esso fornisce informazioni dettagliate sulla legislazione e sui servizi garantiti alle persone trafficate/sfruttate in Italia e, su richiesta, indirizza queste ultime verso i servizi socio-assistenziali, messi a disposizione nell'ambito dei programmi di cui al Bando unico sopra illustrato.

Il servizio è altresì rivolto ai cittadini che vogliano segnalare situazioni di sfruttamento, nonché agli operatori del settore, al fine di agevolare il lavoro di rete a livello nazionale.

Nel corso del 2017 il Numero Verde Antitratta ha ricevuto un totale di **4.033** chiamate, registrando un significativo aumento: + **35%** nel primo semestre del 2017, rispetto all'analogo periodo del 2016 e +**80%** rispetto al 2015.

Si segnala, inoltre, che, in occasione della precitata undicesima giornata europea contro la tratta degli esseri umani, è stata presentata, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la nuova **campagna di comunicazione istituzionale**, per la pubblicizzazione del numero verde antitratta 800 290 290, mediante diffusione di un spot/video. Tale Campagna è stata trasmessa sui principali canali televisivi nazionali.

Lo spot, proiettato durante i lavori della Cabina di regia, è stato trasmesso anche all'Ufficio della Rappresentante speciale dell'Unione Europea sulla tratta.

Il data base nazionale **SIRIT** - Sistema Informatizzato per la raccolta di Informazioni sulla Tratta di esseri umani - contenente i dati relativi alle vittime assistite dai progetti è pienamente a regime e permette al Governo, tramite il Dipartimento per le pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la possibilità di monitorare il numero di vittime assistite a livello nazionale, i servizi di protezione e di tutela erogati e i nuovi flussi del traffico di esseri umani.

Di seguito, si riportano i dati sulle vittime prese in carico dai progetti:

2015 **1.125**, di cui 884 femmine, 235 maschi e 6 transessuali;

126 sono vittime di sfruttamento lavorativo.

2016 **1.384** di cui 1128 femmine, 242 maschi e 14 transessuali;

118 sono vittime di sfruttamento lavorativo.

2017 **1.865** di cui 1.587 femmine, 262 maschi e 16 transessuali;

174 sono vittime di sfruttamento lavorativo.

Si vedano, più dettagliatamente, i prospetti trasmessi in allegato al rapporto, elaborati dall'Osservatorio interventi tratta, riferiti alle annualità sopra indicate (*All. 13, 14, 15*).

A tale riguardo, si cita, altresì, l'emanazione del **decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212**, "*Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012*", che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sul quale, per ulteriori approfondimenti, si rimanda al relativo allegato (*All. 4*).

In tale sede, si evidenzia, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, *lettera b*) ha introdotto nel Codice di procedura penale l'articolo 90-quater, secondo cui, nella valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, occorre tenere conto:

- se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale;
- se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani;
- se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato;

Articoli 1(1) e 2 (1). Sfruttamento dei lavoratori stranieri in stato irregolare.

In relazione alle richieste formulate rispetto al presente punto, oltre a rinviare a quanto rappresentato in merito ai punti precedentemente trattati, si riporta quanto segue.

Successivamente all'invio dell'ultimo rapporto, è entrata in vigore, in data 4 novembre 2016, la **legge 9 del 29 ottobre 2016, n. 199**, recante *“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”*, finalizzata al rafforzamento delle procedure di lotta al noto fenomeno del “caporalato”, che con tale novella si vuole colpire in modo ancor più specifico e diretto (All. 7).

In particolare, l'articolo 1 della citata legge n. 199 ha riformulato il testo dell'articolo 603 bis del codice penale (All. 2), relativo al delitto di *“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”* (introdotto dall'articolo 12 del Decreto legge n. 138/11, convertito in legge n.148/2011), modificandone, in primo luogo, la pena da infliggere, consistente *nella reclusione da uno a sei anni e nella multa da 500 a 1.000 euro* per ciascun lavoratore reclutato (qualora il fatto non costituisca più grave reato).

In secondo luogo, al fine di garantire maggior efficacia alla protezione del bene giuridico tutelato - la libertà, la dignità e la salute della persona – la citata novella ha ampliato l'ambito soggettivo della condotta sanzionata, che, ora, è riferita, oltre che all'intermediario - *“chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”* (articolo 1, comma 1, punto 1), anche al datore di lavoro - *“chiunque assume, utilizza o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”* (articolo 1, comma 1, punto 2).

E' stata inoltre introdotta, quale specifica aggravante, l'ipotesi del ricorso alla violenza o alla minaccia (articolo 1, comma 2) - che originariamente caratterizzava, unitamente alla intimidazione, la condotta ordinaria dell'intermediazione illecita - per la quale è prevista l'applicazione della pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore.

L'eliminazione della violenza e della minaccia dalla fattispecie criminosa di base e la loro riconduzione alla categoria di aggravante specifica ne amplia evidentemente l'ambito applicativo, rendendo più efficace la disciplina penale di contrasto al fenomeno in esame.

Al fine di facilitare l'accertamento della fattispecie criminosa in oggetto, il successivo articolo 2 della legge n. 199/2016 ha invece previsto una circostanza attenuante specifica (con diminuzione della pena da un terzo a due terzi), a favore di chi *“nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite”* (art. 603-bis.).

Inoltre, per incidere in modo efficace sull'illecito beneficio economico, derivante dalle condotte criminali in esame, ha introdotto la sanzione della confisca obbligatoria *“delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato”*..... *“Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato”* (articolo 603-bis.2).

Tutti i proventi derivanti dalle confische dei beni, disposte a seguito di una sentenza di condanna o di patteggiamento di cui al reato ex articolo 603 bis, vengono assegnati al *“Fondo anti-tratta”*.

La norma in oggetto ha infine apportato alcune modifiche alla disciplina della *“Rete agricola di qualità”*, di cui al decreto legge 24 giugno 2015 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 – cui si è fatto cenno nel precedente rapporto – ampliandone le competenze, introducendo nuovi requisiti richiesti alle aziende ai fini dell'iscrizione e integrando i componenti della Cabina di regia preposta a sovrintendere al funzionamento della rete stessa. Sono stati inseriti rappresentanti del Ministero dell'Interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), oltre che di tre rappresentanti delle imprese agricole e di un rappresentante dei lavoratori

subordinati delle cooperative agricole, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e di un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo.

L'esigenza di realizzare efficaci controlli ispettivi, mirati al perseguimento del reato di caporalato - anche a seguito della citata riformulazione dell'art. 603-bis c.p. - oltre che della fattispecie illecita di cui all'art. 600 c.p. (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*), è stata assicurata anche attraverso il *Documento di programmazione dell'attività di vigilanza* per l'anno 2017. In tale documento, come negli anni precedenti, è stata confermata la prosecuzione degli interventi specificamente riferiti al settore agricolo, mediante apposite *task force interprovinciali*, impegnate in località preventivamente selezionate e interessate da lavorazioni a carattere stagionale, utilizzando le strategie e le buone prassi sviluppate già in passato.

Al riguardo, infatti, negli anni 2015, 2016 e 2017, grazie ad un'affinata attività di *intelligence* sono stati realizzati significativi interventi volti a contrastare il fenomeno del caporalato nel settore agricolo in specifici ambiti regionali - quali Puglia, Campania, Calabria e Basilicata - in sinergia con altri soggetti istituzionali (Arma dei Carabinieri, Aziende Sanitarie Locali, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza).

Tale azione di vigilanza è stata pianificata e realizzata anche in attuazione di due protocolli d'intesa: - il ***Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura "Cura - Legalità - Uscita dal ghetto"***, siglato in data 27 maggio 2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, congiuntamente ad alcune Regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Piemonte, Puglia e Sicilia), Organizzazioni sindacali e datoriali del settore agricolo e Organizzazioni di volontariato.

Il Protocollo attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di coordinamento, mira, non solo a potenziare gli interventi di vigilanza su tutto il territorio nazionale, ma anche a consolidare la collaborazione tra tutti i soggetti interessati per realizzare progetti concreti contro il fenomeno del caporalato e per il miglioramento delle condizioni di accoglienza dei lavoratori;

- il successivo ***Protocollo di cooperazione per il contrasto al caporalato ed al lavoro sommerso e irregolare in agricoltura***, di carattere più strettamente operativo, sottoscritto il 12 luglio 2016 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mira allo sviluppo di metodologie d'intervento condivise, al fine di programmare azioni congiunte di efficace contrasto del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Gli accertamenti, come sopra indicati, hanno consentito di raggiungere importanti risultati, sia in termini di irregolarità riscontrate, che di sanzioni irrogate, in continuità con quelli già conseguiti negli anni precedenti.

Nel corso del 2017, infatti, in agricoltura sono state effettuate **n. 7.265** ispezioni (a fronte di n. 8.042 nel 2016 e n. 8.662 nel 2015), che hanno registrato un esito sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. Sono stati, infatti, riscontrati **n. 5.222** lavoratori irregolari (a fronte di n. 5.512 del 2016 e di n. 6.153 nel 2015), di cui **n. 3.549** sono risultati in "nero" (a fronte di n. 3.997 nel precedente anno e n. 3.629 nel 2015) e, tra questi, **n. 203** cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno (n. 217 nell'anno 2016 e n. 180 nel 2015), con un tasso di irregolarità **superiore al 50%**, anch'esso conforme a quello degli anni precedenti (pari al 51% nel 2016 e al 54% nel 2015).

Sono stati adottati inoltre **n. 360** provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale (a fronte di n. 347 nel 2016 e n. 459 nel 2015).

Particolarmente significativi sono stati, nel corso del 2017, i risultati concernenti l'attività di polizia giudiziaria, che ha coinvolto principalmente i militari dell'Arma dei Carabinieri che operano all'interno dell'INL, finalizzata all'individuazione del "reato di caporalato" di cui all'art. 603 bis c.p.

Si segnala, rispetto a tale reato, il deferimento di n. 94 persone all'Autorità Giudiziaria, delle quali **n. 31 in stato di arresto**.

Nel 2018, periodo gennaio-maggio, risultano **59** persone denunciate, di cui **9** arrestate.

L'attività di vigilanza, cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo al settore "agricolo", si colloca, peraltro, nell'ambito del più ampio impegno del personale ispettivo dell'INL volto al contrasto del lavoro nero ed irregolare con riferimento a tutti i settori merceologici.

Si riportano, a puro titolo informativo, sia pure in dettaglio, le seguenti informazioni.

Su **n. 160.347** accertamenti, effettuati complessivamente nell'anno 2017, dagli ispettori dell'INL- che, a partire dal 1° gennaio 2017, a seguito della riforma dall'attività ispettiva, introdotta col decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, coordina tutto il personale ispettivo precedentemente in servizio presso gli Uffici territoriali del MLPS, dell'INPS e dell'INAIL⁴ - **n. 122.240** (oltre il 76% degli accessi complessivi), si riferiscono alla sola vigilanza lavoristica, specificatamente indirizzata a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare (rispetto a n. 141.920 verifiche effettuate nel 2016 e n. 145.697 nel 2015).

Al riguardo, si precisa che - a fronte di **n. 121.806 pratiche ispettive definite** nel 2017 dal solo personale INL - con esclusione, dunque degli ispettori degli Istituti INPS-INAIL- in **n. 73.152** casi sono stati contestati illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale o di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: pertanto **oltre il 60% delle verifiche è risultato irregolare**, percentuale sostanzialmente stabile rispetto ai due anni precedenti. Mentre, a fronte di un numero di pratiche definite pari a **n. 132.942** nell'anno 2016 e a **n. 142.618** nel 2015, sono state rilevate irregolarità in n. 80.316 casi nel 2016 e in n. 85.981 casi nel 2015.

Anche il numero dei lavoratori irregolari accertati in occasione delle verifiche ispettive effettuate al 31 dicembre 2017, pari a **n. 88.484**, è risultato sostanzialmente in linea con quello rilevato negli anni 2016 (n. 88.865) e 2015 (n. 78.298). Tra questi sono risultati in nero **n. 38.775**, pari a circa il 44% del numero dei lavoratori irregolari (percentuale anche in tal caso coerente con quella rilevata negli anni 2016 e 2015, in cui il numero dei lavoratori in nero era pari, rispettivamente a **n. 43.048** nel 2016 e a **n. 41.570** nel 2015, rappresentando oltre il 48% degli irregolari nel 2016 ed oltre il 53 % degli irregolari nel 2015).

All'esito degli accessi ispettivi, effettuati su tutto il territorio nazionale, nel corso dell'intero anno 2017, sono stati, altresì, trovati al lavoro **n. 1.227 extracomunitari clandestini** (**n. 1.357** nel 2016, **n. 1.716** nel 2015), concentrati, in particolare, nei settori dell'industria e del manifatturiero (n. 556 nel 2017, n. 614 nel 2016 e n. 824 nel 2015), in quello agricolo (n. 203 nel 2017, n. 217 nel 2016 e n. 180 nel 2015) e in quello edile (n. 104 nel 2017, n. 94 nel 2016 e n. 189 nel 2015).

A tale proposito, va peraltro ribadito quanto già evidenziato nel precedente rapporto, ovvero che il più elevato numero di illeciti riscontrati in tali settori e, in particolare, il maggior numero di lavoratori, trovati privi di permesso di soggiorno sul luogo di lavoro, è una naturale conseguenza della diversa ripartizione dei controlli annualmente svolti nei vari ambiti merceologici e della particolare concentrazione degli stessi nei settori sopra indicati.

Risultano pertanto maggiormente rappresentativi i valori medi del numero di lavoratori clandestini trovati al lavoro per accesso ispettivo riscontrati nei singoli settori: in termini percentuali, tali valori medi dimostrano l'accertamento dell'occupazione di extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno nel 4,47% dei controlli effettuati nel **settore industria/artigianato** nel 2017 (a fronte di una percentuale del 4,30% nel 2016 e del 5,56% nel 2015), nel 2,79% delle verifiche svolte in agricoltura nel 2017 (a fronte di una percentuale del 2,70% nel 2016 e del 2,08% nel 2015) e nello 0,30% delle ispezioni effettuate in edilizia nel 2017 (a fronte di una percentuale del 0,23% nel 2016 e del 0,44% nel 2015).

Inoltre, nel corso del 2017, i dati relativi alla sospensione dell'attività imprenditoriale (ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come successivamente modificato), in presenza di lavoro sommerso (in percentuale pari o superiore al 20% del personale presente durante l'accesso ispettivo), nonché in relazione alle gravi e reiterate violazioni in materia

⁴

Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, al rapporto del Governo italiano, sulla Convenzione n.81/1947, inviato nell'anno 2017.

di salute e sicurezza, evidenziano n. **6.936** provvedimenti, che risultano, sostanzialmente, in linea con quelli degli anni precedenti (n. 7.020 del 2016 e n. 7.118 nel 2015).

La revoca dei provvedimenti in questione - subordinata alla regolarizzazione delle violazioni accertate ed al versamento di una "somma aggiuntiva" - si è avuta in n. 6.098 casi (n. 6.296 nel 2016 e n. 5.943 nel 2015). Infine, il dato concernente l'alta percentuale di revoche, pari a circa l'88% nel 2017 (al 90% nel 2016 e all'83% nel 2015), conferma l'efficacia del provvedimento in questione.

A dimostrazione, peraltro, del rilevante ruolo svolto dall'ispettore del lavoro, che, nell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno della tratta, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, si segnala la partecipazione anche di alcuni rappresentanti dell'Ispettorato nazionale al progetto, già menzionato, organizzato a Vicenza dall'OSCE, che ha visto il coinvolgimento, in una simulazione preparata ad hoc, di tutte le amministrazioni dello Stato, competenti a seguire i vari aspetti del fenomeno della tratta di esseri umani.

Tale esperienza ha confermato l'importanza dell'ispettore del lavoro, come figura di collegamento tra gli operatori nell'ambito penale (forze dell'ordine, Procura della Repubblica, Polizia finanziaria) e gli operatori del sociale (Commissioni territoriali prefettizie, Servizi sociali dei comuni, Associazioni).

L'ispettore, infatti, oltre a svolgere le procedure di competenza nella fase di indagine sui luoghi di lavoro, si occupa, nel contempo, di garantire alle persone, vittime di tratta, la messa in sicurezza e l'avvio della fase di assistenza, grazie alla possibilità di acquisire informazioni direttamente dai soggetti interessati, in un contesto operativo in cui l'interazione con i lavoratori coinvolti negli accertamenti è svolta da personale che non indossa un'uniforme.

Ove possibile, opera anche attraverso il supporto e la collaborazione di mediatori culturali e di altri operatori del settore, che facilitano l'instaurazione di un clima di fiducia e di garanzia estremamente utili a rendere più efficaci le attività investigative.

A conferma dell'impegno concretamente assunto, a più livelli, per combattere il fenomeno in esame, si riportano, di seguito, alcune specifiche iniziative, volte a combattere l'intermediazione illegale nello sfruttamento lavorativo, attuate a livello locale, nel settore agricolo in particolare e finanziate con i fondi FAMI.

A tale proposito, si segnala che l'autorità responsabile del FAMI ha stanziato delle risorse, proprio con l'obiettivo di favorire la presentazione, da parte delle Prefetture, di proposte progettuali volte a contrastare fenomeni di grave sfruttamento dei migranti nel lavoro agricolo, avviando alcune attività previste dal Protocollo d'Intesa, quali ad esempio:

- *servizi per potenziare le attività di tutela e informazione ai lavoratori;*
- *promozione della cultura della salute e della sicurezza da realizzarsi anche in partenariato con le organizzazioni sindacali e datoriali;*
- *sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori specializzati;*
- *creazione di centri di ascolto e di supporto, anche tramite la presenza di mediatori culturali e psicologi.*

Si citano le seguenti iniziative:

- **Prefettura di Potenza** - *progetto teso al potenziamento delle attività e dei servizi che gli operatori pubblici (e talvolta con l'apporto dei privati) riescono ad erogare nei confronti della platea dei migranti presenti sul territorio (circa 3.000 persone), con particolare riferimento al contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo, ai servizi di mediazione culturale e linguistica ed alla prevenzione/cura sanitaria. Sarà inoltre allestita una unità mobile attrezzata per favorire servizi anche in contesti di*

lavoro dei migranti e per le emergenze che dovessero riscontrarsi nella realizzazione del progetto;

- **Prefettura di Matera** - *progetto che privilegia interventi volti ad innescare dinamiche integrate tese al contrasto del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo ed all'integrazione dei migranti con i contesti territoriali di riferimento. Attraverso le attività progettuali si punta a potenziare il contrasto a fenomeni di carattere emergenziale che vedono forme di grave sfruttamento lavorativo in agricoltura, quali, ad esempio, servizi per potenziare le attività di tutela e informazione ai lavoratori, promozione della cultura della salute e della sicurezza, da realizzarsi anche in partenariato con le organizzazioni sindacali e datoriali, sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori specializzati, creazione di centri di ascolto e di supporto, anche tramite la presenza di mediatori culturali e psicologi. In particolare con il servizio mobile si punta a contrastare il fenomeno del caporalato in aree rurali ed al confine con le Regioni Calabria e Puglia, con le quali intraprendere un'azione congiunta per i periodi di principale presenza e mobilità dei migranti;*
- **Prefettura di Caserta** - *progetto avente l'obiettivo generale di ridurre il fenomeno del caporalato attraverso la piena garanzia del diritto dei lavoratori e il diritto alla salute; a tal fine si intende quindi, realizzare un sistema reticolare di hub territoriali, nei quali gli immigrati possono trovare risposte alle loro istanze, e godere di formazione ed informazione sui principi della nostra società civile. Pertanto le finalità del servizio sono principalmente di intercettare precocemente forme e segnali di azioni di mediazione illegale di manodopera sul territorio, avvicinandosi e rivolgendosi alle persone direttamente coinvolte nel luogo dove abitualmente vive;*
- **Prefettura di Ragusa** - *progetto per il contrasto a fenomeni di caporalato, sfruttamento lavorativo e sessuale attraverso il potenziamento delle capacità di individuazione delle vittime e monitoraggio dei bisogni e delle condizioni socio-lavorative dei cittadini di paesi terzi, che vivono in contesti di disagio socio-abitativo, con conseguenti attività di supporto ed accompagnamento ai servizi, nonché attraverso una formazione rivolta agli operatori delle strutture di accoglienza su alcuni elementi utili alla prevenzione e alla individuazione dei fenomeni di grave sfruttamento lavorativo e caporalato;*
- **Prefettura di Foggia** - *progetto finalizzato a migliorare l'accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini stranieri, facilitando la comunicazione con operatori del servizio sanitario, che prevede fra le varie attività anche l'attivazione di prestazioni di mediazione culturale, di interpretariato e di orientamento alla rete dei servizi sanitari e socio-assistenziali, nonché l'allestimento di uno spazio consultoriale per la salute e l'utilizzo di unità mobili, camper, con personale medico, paramedico, assistenti sociali e mediatori culturali, in favore dei migranti impegnati nel lavoro agricolo, in attuazione della strategia di contrasto al caporalato.*
- **Prefettura di Torino** - *progetto per l'accoglienza e la tutela di persone vulnerabili, in particolare, potenziali vittime di tratta. Nell'ambito del territorio regionale, il progetto prevede l'utilizzo di strutture di accoglienza a bassa soglia (15 – 20 persone), per consentire l'osservazione e l'emersione delle vulnerabilità delle persone prese in carico per poi indirizzare le stesse - al termine del periodo di accoglienza (circa 6 mesi) – o al sistema di accoglienza relativo alla protezione internazionale o al sistema antitratta.*

Degne di menzione, in tale ambito, sono anche le iniziative intraprese, a livello territoriale, in favore delle vittime di tratta nelle Prefetture di **Bari** e **Parma**, le quali, per i rispettivi territori, hanno stipulato dei “Protocolli di intesa” con enti del privato sociale, esperti nel settore, finalizzati all'emersione del fenomeno ed alla presa in carico delle vittime di tratta.

Si ritiene utile, inoltre, segnalare altre iniziative, avviate nelle seguenti Province:

- **Taranto**, dove è stata costituita una “Cabina di Regia Territoriale per l'Agricoltura”, coordinata dalla Prefettura e a cui partecipano, oltre i Comuni interessati dal fenomeno, anche gli altri Enti in grado di supportare il contrasto al caporalato. Tale organismo ha promosso un programma articolato di interventi in favore del settore agricolo che si sostanzieranno nel rafforzamento dei servizi di accoglienza, informazione e orientamento al lavoro, nel potenziamento dei servizi di consulenza alle aziende, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali per accrescere il ricorso alla procedura di incrocio domanda e offerta di lavoro. Il citato programma prevede, altresì, che gli Enti partecipanti si impegnino in specifiche attività nei propri ambiti di competenza. Pertanto, la Provincia ha creato Sportelli Mobili Multifunzione nei luoghi pubblici in cui l'intermediazione abusiva è più diffusa, al fine di garantire con proprio personale i servizi necessari; le Organizzazioni sindacali e di categoria, presso le sede comunali di INFOPOINT, collaborano per offrire servizi di informazione, assistenza e mediazione linguistica, promuovono l'adesione alla rete del "lavoro agricolo di qualità";
- **Trapani**, dove è stata promossa l'ospitalità diffusa dei migranti stagionali presso le aziende, in collaborazione con le associazioni datoriali e dei lavoratori prevedendo, in favore di tutte le aziende iscritte all'INPS e che applicano il relativo CCNL, la corresponsione di un contributo per le spese di locazione sostenute dal lavoratore o dalle aziende stesse, oltre alla messa a disposizione di un mezzo di trasporto gratuito per il percorso dal luogo di ospitalità a quello di lavoro. E' stato attivato uno "Sportello di collocamento pubblico in agricoltura contro l'illegalità" dove far confluire le domande e le offerte di lavoro. Sarà operativo anche un presidio medico sanitario mobile, a cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale, dedicato ai lavoratori stranieri;
- **Cuneo**, dove è stato attivato il progetto Saluzzo Migrante che, nell'ambito del Comune di Saluzzo, offre ai migranti stagionali supporto, accoglienza ed integrazione in un'ottica di sistema. E' stata predisposta un'area per l'allestimento di strutture di emergenza e di un presidio per la registrazione dei migranti e la mappatura dei lavoratori stagionali. Sono state altresì offerte soluzioni alloggiative da parte dei Comuni, della Coldiretti, dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, nonché di alcune aziende agricole.

In tale ambito, con particolare riferimento alle attività di contrasto allo sfruttamento lavorativo di lavoratori extracomunitari, occorre segnalare, l'istituzione, ai sensi dell'articolo **16, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 (All. 11), di *Commissari straordinari del Governo*, al fine di superare situazioni di particolare degrado, nelle aree dei comuni di Manfredonia (FG), San Ferdinando (RC) e Castel Volturno (CE), caratterizzate da un'elevata concentrazione di cittadini stranieri, con il compito di adottare, d'intesa con il Ministero dell'Interno e il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate, coordinandone la realizzazione. A tale scopo, i Commissari curano il raccordo con gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali interessati, anche al fine di favorire l'accesso ai servizi sociali e sanitari, nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori.

In tema di sfruttamento lavorativo, si evidenzia, altresì, l'emanazione, in data **10 febbraio 2017**, del decreto interministeriale finalizzato alla determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della

direttiva 2009/52/CE, concernente le procedure da seguire per far valere i propri diritti e presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro (*All. 9*).

A tale scopo, il medesimo decreto interministeriale, ha istituito un modello informativo, che viene notificato all'interessato, dall'Ufficio o Ente che effettua il "*rintraccio*" dello straniero ed è consegnato in copia sia allo stesso, che alla Questura competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di rimpatrio.

Da ultimo, si evidenzia che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma *12-ter*, del decreto legislativo n. 285/1998 (TUI), in base al quale "*con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio del rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente*", sono in corso i lavori preparatori per l'adozione del decreto interministeriale, già previsto dal decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, per la determinazione e l'aggiornamento del *costo medio del rimpatrio*. Le Amministrazioni coinvolte che operano di concerto per l'adozione del precitato decreto sono: il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si trasmette, infine, per completezza di informazioni, la rilevazione più recente dei dati sui permessi di soggiorno, rilasciati dal Ministero dell'Interno, per *motivi umanitari*, ai sensi degli articoli 18 e 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, nonché di quelli rilasciati, ex articolo 18 del medesimo decreto, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018 (*All. 18*).

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. **Articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come successivamente modificato;
2. **Articolo 603 bis del codice penale**, come successivamente modificato;
3. **Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2016-2018**;
4. **Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212** - “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012”;
5. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016**, di definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale;
6. **Decreto Ministeriale 2 agosto 2016**, che istituisce la Cabina di Regia;
7. **Legge 29 ottobre 2016, n. 199**, recante Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
8. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234**, “Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24”;
9. **Decreto Interministeriale 10 febbraio 2017**;
10. **Legge 7 aprile 2017, n. 47**, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
11. **Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, articolo 16, commi 1, 2 e 3** (Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale);
12. Documento Standard Operating Procedures (SOP) applicabili agli hotspots italiani;
13. Tabelle contenenti dati relativi alle nuove vittime di tratta e grave sfruttamento emerse e prese in carico nell'annualità 2015, aggregati per *genere, età, nazionalità e tipologia di sfruttamento*, tratti da fonte SIRIT-Sistema Informativo Progetti di Protezione;
14. Tabelle contenenti dati relativi alle nuove vittime di tratta e grave sfruttamento emerse e prese in carico nell'annualità 2016, aggregati per *genere, età, nazionalità e tipologia di sfruttamento*, tratti da fonte SIRIT-Sistema Informativo Progetti di Protezione;
15. Tabelle contenenti dati relativi alle nuove vittime di tratta e grave sfruttamento emerse e prese in carico nell'annualità 2017, aggregati per *genere, età, nazionalità e tipologia di sfruttamento*, tratti da fonte SIRIT-Sistema Informativo Progetti di Protezione;

16. Dati forniti dalla Direzione Nazionale Antimafia contenenti:

- a) il numero di procedimenti iscritti, il numero di indagati e il numero di vittime, in relazione ai reati di cui agli articoli **600, 601, 602 e 416 (comma 6)** del codice penale, per il periodo 01/07/2014 / 08/06/2018;
- b) il numero di procedimenti iscritti, il numero di indagati e di vittime/persone offese (po), disaggregati per città e per nazione di nascita, in relazione ai reati di cui agli articoli **600, 601, 602 e 416 (comma 6)** del codice penale, disponibili per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2017;

17. Dati forniti dal Ministero della Giustizia contenenti:

- a) i dati sulla tratta, rilevati presso gli Uffici requirenti (Procure distrettuali), relativi ai procedimenti iscritti, alle persone (indagate, fermate, arrestate e/o sottoposte a custodia cautelare e nei confronti delle quali è stata esercitata l'azione penale) - per l'anno 2017;
- b) i dati sulla tratta, rilevati presso gli Organi giudiziari di primo grado (Tribunali) e secondo grado (Corti d’Appello), relativi ai procedimenti iscritti, ai procedimenti definiti, alle tipologie di sentenze e alle persone (condannate o assolte) - per l'anno 2017;

18. Rilevazione dati sui permessi di soggiorno rilasciati, per motivi umanitari, rilasciati dal Ministero dell'Interno, per motivi umanitari, ai sensi degli articoli 18 e 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, nonché di quelli rilasciati, ex articolo 18 del medesimo decreto, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.04.2018;
19. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.